



Foglio informativo ANTICIPAZIONE INDENNITA' CIGS/CIGS IN DEROGA

Sezione I: Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: €. 4.063.411 al 31/12/08

Riserve: €. 45.614.313 al 31/12/08

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

L'operazione si basa sulla convenzione stipulata tra l'ABI/Commissione Regionale Lombardia, Assolombarda, i principali sindacati di categoria, APA Confartigianato imprese, Confapi Milano, Confartigianato Alto Milanese, Confindustria Alto Milanese, Unione Artigiani, Unione Commercio e la Provincia di Milano e si concretizza nell'anticipazione da parte della Banca dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende ubicate nel territorio della Provincia di Milano, che a seguito di esito positivo dell'esame congiunto di cui alle procedure di CIGS siano sospesi dal lavoro a zero ore per Cigs/Cigs in deroga, nei casi in cui non viene erogata l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro, avendone richiesto il pagamento diretto.

La domanda di attivazione dell'anticipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- copia documento d'identità,
- copia codice fiscale,
- copia verbale esame congiunto in sede regionale/provinciale conclusosi con esito positivo relativo al ricorso alla Cigs anche in deroga,
- dichiarazione dell'azienda di aver proceduto all'inoltro della domanda di Cigs all'ente competente con richiesta di pagamento diretto,
- copia dell'accredito irrevocabile in conto corrente dell'indennità Cigs (mod. INPS SR41),
- copia ultima busta paga, copia del permesso di soggiorno in caso di lavoratore straniero,
- dichiarazione del datore di lavoro, in caso di lavoratore dipendente da azienda non associata alle parti sottoscrittrici, di condividere ed aderire ai principi, criteri e strumenti previsti nella convenzione.

Il finanziamento è soggetto oltre che ad un istruttoria anche al plafond di € .500.000,00.=. oltre il quale la Banca non accoglierà ulteriori richieste.

Principali rischi (generici e specifici)

Obbligo da parte del dipendente in solido con il datore di lavoro di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate ove manchi l'accredito dell'INPS.

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

Requisito indispensabile: apertura di un conto corrente apposito presso la banca.

Caratteristiche del conto corrente: spese, commissioni interessi zero. Uniche operazioni possibili prelevamento / versamento per contanti, accredito bonifico INPS/datore di lavoro, addebito bolli.

Destinatari dell'operazione: lavoratori dipendenti ns. clienti o dipendenti di aziende, ns clienti, ubicate nel territorio della Provincia di Milano (vedasi sez. II).

Scadenza della Convenzione: 31/12/2009

Importo dell'anticipazione: massimo 80% della retribuzione mensile percepita, al netto degli oneri sociali e fiscali con un massimo di €. 900,00.=. mensili.

Importo massimo complessivamente anticipabile: €. 6.000,00.=.

Numero di mensilità anticipabili: 7

Durata massima dell'anticipazione: 7 mesi.

Garanzie: cessione del credito vantato tempo per tempo nei confronti dell'INPS;
TFR maturato e maturando non destinato a forme di previdenza complementare;

Cessazione dell'apertura di credito: con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità Cigs. Nel caso la domanda di Cigs o la richiesta di pagamento diretto non sia stata accolta dall'Ente competente e comunque trascorsi otto (8) mesi dall'attivazione dell'anticipazione dell'Indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria il lavoratore dovrà estinguere l'intero finanziamento entro 30 giorni, unitamente al datore di lavoro, responsabile in solido in caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale straordinaria ovvero del suo pagamento diretto.

Tasso di interesse debitore annuo massimo: 0%

Tasso di interesse debitore annuo massimo effettivo: 0%

Periodicità di calcolo degli interessi: trimestrale

Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile)

Importi massimi di spese e commissioni

spese per istruttoria iniziale: euro 0

spese per revisione periodica (annuale) del fido: euro 0

commissione per ogni anticipazione richiesta: euro 0

commissione per incasso dei crediti anticipati: euro 0

rimborso spese per comunicazioni (comprese quelle previste dagli artt. 118 e 119 d. lgs. 385/93) euro 0

IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE: a carico del cliente

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Termini di esecuzione delle operazioni: in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione, per il primo mese l'accredito avverrà all'apertura del fido, per i mesi successivi l'ultimo giorno del mese.

Contratto a tempo determinato estinzione e conseguenze: il contratto si estingue con il pagamento da parte dell'INPS e comunque entro sette mesi.

Nel caso la domanda di Cigs o la richiesta di pagamento diretto non sia stata accolta dall'Ente competente e comunque trascorsi otto (8) mesi dall'attivazione dell'anticipazione dell'Indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria il lavoratore dovrà estinguere l'intero finanziamento entro 30 giorni, unitamente al datore di lavoro, responsabile in solido in caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale straordinaria ovvero del suo pagamento diretto.

Garanzie: il lavoratore, a garanzia del totale rimborso del finanziamento, cede alla Banca il credito vantato tempo per tempo nei confronti dell'INPS.

Inoltre viene costituito in garanzia il trattamento di fine rapporto maturato e maturando non destinato a forme di previdenza complementare autorizzando fin da subito il datore di lavoro ad erogare l'anticipazione del TFR ad estinzione del debito complessivo, trascorsi 8 mesi dal suo avvio con accredito sul conto corrente dedicato.

Ulteriori conseguenze della cessazione del contratto: la comunicazione di scioglimento del contratto (recesso) ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito.

Modifica delle condizioni contrattuali, dei tassi e delle altre condizioni economiche: la banca ha la facoltà, osservando le disposizioni di legge e amministrative in materia, di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni contrattuali, i tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate al rapporto, fermo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e spese di scioglimento, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Reclami: per eventuali contestazioni, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Giurì Bancario e/o al Conciliatore Bancario. Per ulteriori informazioni si rinvia alla apposita guida, a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente: per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

Comunicazioni ex artt. 118 e 119 d.lgs. 385/93: i) comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della Banca delle condizioni contrattuali (art. 118); ii) comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno e per dare informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).

Istruttoria: analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

Numeri dare: prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo dovuto e la data dell'operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi: periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

Revisione periodica: analisi da parte della Banca del merito creditizio del Cliente ai fini della continuazione o meno del rapporto.

Spese per chiusura contabile: spese per ogni conteggio periodico degli interessi, delle commissioni e delle spese.

Saldo contabile: saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente in ordine di data; esso comprende pertanto anche le operazioni con valuta successiva rispetto alla data di determinazione del saldo stesso.

Saldo per valuta (o saldo liquido): saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso. Ad esempio, se il correntista versa un assegno bancario fuori piazza che la banca accredita assegnando una valuta successiva di 3 giorni, l'operazione concorre subito a determinare il saldo contabile e dopo 3 giorni a determinare il saldo per valuta. I prelevamenti da un conto sul quale si riscontra una differenza fra il saldo liquido e quello contabile possono determinare lo scoperto per valuta (in assenza di fido) o lo sconfinamento per valuta (in presenza di fido utilizzato per un importo superiore a quello accordato dalla banca).

Saldo disponibile: giacenza sul conto corrente nella disponibilità del cliente cioè da lui utilizzabile.

Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.

Tasso di interesse di mora: ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.

Tasso indicizzato: tasso di interesse il cui valore varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo, 29/05/2009